



Al Ministro dell'Interno
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

- VISTA** la legge 1 aprile 1981, n. 121, recante «*Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza*»;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante «*Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia*»;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante «*Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica*»;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, recante «*Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato*»;
- VISTO** il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante «*Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78*»;
- VISTA** la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante «*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*», e, in particolare, l'articolo 8, commi 1, lettera a), 5 e 6;
- VISTO** il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante «*Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*»;
- VISTO** il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «*Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*» e, in particolare, l'articolo 45, comma 11, istitutivo di un apposito fondo destinato alle qualifiche di vice questore aggiunto e di vice questore e qualifiche e gradi corrispondenti per fronteggiare specifiche esigenze di carattere operativo e per valorizzare l'attuazione di specifici programmi o il raggiungimento di qualificati obiettivi, con una dotazione, per l'anno 2020, di 0,9 milioni di euro per i dirigenti interessati appartenenti alla Polizia di Stato;
- VISTA** la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*» e, in particolare, l'articolo 1, comma 442, che, a decorrere dall'anno 2019, autorizza la spesa di 7,5 milioni di euro, per l'incremento



Al Ministro dell'Interno
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

del fondo di cui al citato articolo 45, comma 11, del decreto legislativo n. 95 del 2017, nonché la relazione tecnica, nella parte attinente alla ripartizione del citato incremento tra le diverse Amministrazioni interessate, di cui 2,85 milioni di euro sono destinati ai vice questori, vice questori aggiunti e qualifiche equiparate della Polizia di Stato annui;

CONSIDERATO, quindi, che, per l'anno 2020, sono disponibili 3,75 milioni di euro espressi al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione;

RITENUTO di dover individuare i beneficiari e ripartire tra essi il predetto ammontare, determinando l'entità dell'emolumento a ciascuno spettante secondo criteri idonei ad assicurare speciale remunerazione dei dirigenti concretamente impegnati nel fronteggiare specifiche esigenze di carattere operativo, nonché un'adeguata valorizzazione dell'attuazione di specifici programmi e del raggiungimento di qualificati obiettivi, tenendo a tali fini in considerazione la preminente natura delle funzioni esercitate alla luce della tipologia degli incarichi da ciascuno espletati nel corso dell'anno 2020, nonché della obiettiva qualità delle funzioni concretamente esercitate e del complessivo stato del servizio di ciascuno;

SENTITE le Organizzazioni Sindacali;

DECRETA

Articolo 1

Specifico compenso per vice questori, vice questori aggiunti e qualifiche equiparate

1. Al fine di fronteggiare specifiche esigenze di carattere operativo e per valorizzare l'attuazione di specifici programmi o il raggiungimento di qualificati obiettivi per l'anno 2020, è attribuito uno specifico compenso di valorizzazione per lo svolgimento delle funzioni dirigenziali ai vice questori e vice questori aggiunti della Polizia di Stato, e qualifiche equiparate, secondo i criteri, le modalità e le misure lorde stabiliti dal presente decreto.

Articolo 2

Presupposti per la concessione dello specifico compenso

1. Lo specifico compenso di cui all'articolo 1 è attribuito esclusivamente ai dirigenti che, nell'anno 2020, hanno posseduto per almeno 6 mesi la qualifica di vice questore o di vice questore aggiunto, di direttore tecnico superiore o di direttore tecnico capo, ovvero di medico superiore o di medico capo, purché, nel medesimo anno 2020:

- a) abbiano prestato effettivo servizio nella rispettiva qualifica per almeno 3 mesi;
- b) non siano stati per oltre 6 mesi in posizione di comando o di fuori ruolo o altra che li abbia posti a diretta ed esclusiva disposizione di Amministrazioni o Enti diversi dall'Amministrazione della pubblica sicurezza;



Il Ministro dell'Interno
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

- c) sia stato loro riconosciuto un rendimento non inferiore a 81/100 nelle previste schede valutative dell'attività dirigenziale, ovvero a 55/72 per i dirigenti la cui ultima valutazione definitivamente approvata alla data di entrata in vigore del presente decreto sia il rapporto informativo.
2. Ai fini del comma 1, lettera a), si considerano presenze effettive in servizio anche le seguenti assenze:
- a) le assenze per infermità da infortuni in servizio;
 - b) le assenze per somministrazione di terapie salvavita e consequenziali o da altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio;
 - c) le assenze previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104;
 - d) le assenze per maternità obbligatoria di cui agli articoli 16 e seguenti del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
 - e) i permessi e distacchi sindacali;
 - f) le assenze per donazione di sangue ed emocomponenti di cui alla legge 21 ottobre 2005, n. 219;
 - g) le seguenti figure di assenza connesse all'emergenza sanitaria da COVID-19:
 - 1) i congedi straordinari speciali per malattia, per quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, ovvero per temporanea dispensa dal servizio, di cui all'articolo 87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni;
 - 2) il permesso speciale per accertamenti sanitari propri o dei figli minorenni disposti dall'autorità sanitaria competente di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro della Pubblica amministrazione 19 ottobre 2020.
3. Ogni ulteriore fattispecie non prevista dal comma 2 si configura come giorno di assenza ai fini del comma 1, lettera a).

Articolo 3

Criteri per la determinazione dell'ammontare individuale dello specifico compenso

1. L'ammontare dello specifico compenso spettante a ciascuno dei dirigenti ammessi a percepirlo per l'anno 2020 si determina ripartendo completamente la relativa dotazione finanziaria tra i dirigenti interessati in base ai seguenti criteri:
- a) spettanza a ciascuno di una quota fondamentale, da determinarsi in base alle concrete sussistenza e distribuzione dei titoli di incremento di cui alle lettere b), c) e d) e in modo da assicurare l'integrale ripartizione dell'ammontare complessivo di cui al presente comma;
 - b) in ragione dell'incarico posseduto, per almeno sei mesi, nel corso dell'anno 2020, spettanza dei seguenti incrementi percentuali della quota fondamentale di cui alla lettera a):
 - 1) 15% ai dirigenti dei Commissariati distaccati di pubblica sicurezza-Autorità locale di pubblica sicurezza;
 - 2) 14,5% ai dirigenti degli uffici o reparti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, e successive



Al Ministro dell'Interno
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

modificazioni, ovvero dei Centri regionali e interregionali di polizia scientifica, del Nucleo operativo centrale di sicurezza o di uffici di prima articolazione interna dei medesimi;

3) 10% ai dirigenti di ogni altro ufficio o reparto periferico, ovvero delle relative articolazioni, delle articolazioni interne di Direzioni centrali o Uffici equiparati del Dipartimento della pubblica sicurezza, nonché delle articolazioni interne dell'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato;

4) 10% ai funzionari con incarico di vice dirigente, di dirigente di articolazione interna e di coordinatore di attività complesse nell'ambito di uffici di cui al numero 2);

5) 8% ai funzionari con incarico di vice dirigente, di dirigente di articolazione interna e di coordinatore di attività complesse nell'ambito di uffici di cui al numero 3);

6) 5% ai funzionari aggregati presso uffici o reparti di qualsiasi tipologia;

7) nessun incremento in favore dei dirigenti in posizione di disponibilità;

c) in ragione dei punteggi conseguiti nell'ultima valutazione dirigenziale annuale formalizzata, spettanza dei seguenti incrementi della quota fondamentale di cui alla lettera a):

1) 10%, per i dirigenti con punteggio pari a 100 o 99/100;

2) 9%, per i dirigenti con punteggio pari a 98 o 97/100;

3) 8%, per i dirigenti con punteggio pari a 96 o 95/100;

4) 7%, per i dirigenti con punteggio pari a 94 o 93/100;

5) 6%, per i dirigenti con punteggio pari a 92 o 91/100;

6) 5%, per i dirigenti con punteggio pari a 90 o 89/100;

7) 4%, per i dirigenti con punteggio pari a 88 o 87/100;

8) 3%, per i dirigenti con punteggio pari a 86 o 85/100;

9) 2%, per i dirigenti con punteggio pari a 84 o 83/100;

10) 1%, per i dirigenti con punteggio pari a 82 o 81/100;

d) spettanza di un incremento del 5% della quota fondamentale di cui alla lettera a) ai soli dirigenti in possesso, per almeno 6 mesi, nel corso dell'anno 2020, della qualifica di vice questore o equiparate.

2. Ai fini dell'attribuzione dell'incremento di cui al comma 1, lettera b):

a) si considerano gli incarichi presso uffici o reparti "*di prima articolazione interna*" delle questure e presso gli uffici o reparti organizzativamente equiparabili;

b) ai dirigenti a cui, nel corso dell'anno 2020, siano stati formalmente conferiti più incarichi, di cui nessuno per almeno 6 mesi, spetta l'incremento previsto per l'incarico posseduto per il tempo maggiore;

c) ai dirigenti risultanti, nel 2020, "*in attesa di incarico*" o "*addetti*" per almeno 6 mesi, spetta l'incremento previsto per l'incarico non formalizzato sostanzialmente espletato per il tempo maggiore;

d) ai dirigenti tecnici e medici spettano gli incrementi previsti per gli incarichi in uffici "*con funzioni finali*" ovvero "*con funzioni strumentali e di supporto*" in ragione della tipologia di l'ufficio entro il quale è incardinato quello in cui ciascuno svolge il rispettivo incarico.



Il Ministro dell'Interno
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

3. Ai fini dell'attribuzione dell'incremento di cui al comma 1, lettera c), ai dirigenti la cui ultima valutazione definitivamente approvata alla data di entrata in vigore del presente decreto sia il rapporto informativo spettano i seguenti incrementi della quota fondamentale di cui alla lettera a):

- a) 10%, per i dirigenti con punteggio pari a 72+2 o 72+1/72;
- b) 9%, per i dirigenti con punteggio pari a 72 o 71/72;
- c) 8%, per i dirigenti con punteggio pari a 70 o 69/72;
- d) 7%, per i dirigenti con punteggio pari a 68 o 67/72;
- e) 6%, per i dirigenti con punteggio pari a 66 o 65/72;
- f) 5%, per i dirigenti con punteggio pari a 64 o 63/72;
- g) 4%, per i dirigenti con punteggio pari a 62 o 61/72;
- h) 3%, per i dirigenti con punteggio pari a 60 o 59/72;
- i) 2%, per i dirigenti con punteggio pari a 58 o 57/72;
- l) 1%, per i dirigenti con punteggio pari a 56 o 55/72.

Articolo 4

Disposizioni finanziarie e procedurali

1. Le risorse di cui all'articolo 45, comma 11, lettera a), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e all'articolo 1, comma 442, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per la quota destinata ai dirigenti della Polizia di Stato, sono stanziare sui seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 2020:

- a) cap. 2501 p.g. 18 per complessivi € 2.825.924,00;
- b) cap. 2501 p.g. 5 per complessivi € 683.872,00 (*contributi assistenziali e previdenziali a carico dello Stato*);
- c) cap. 2522 p.g. 2 per complessivi € 240.204,00 (*Irap sulle competenze accessorie*).

2. Il Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato e il Direttore centrale per i servizi di ragioneria del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Roma,

IL MINISTRO DELL'INTERNO

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE